

L'AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: BENEFICI E COSTI



alamy

Image ID: PCJKW2
www.alamy.com

Piacenza, 23 settembre 2022

Avv. Claudio Tagliaferri

QUANDO SI NOMINA UN TERZO ESTRANEO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

- - Assenza di familiari o parenti o conoscenti stretti
- - Conflittualità domestica
- - Familiari distanti o gravati da molteplici impegni
- - Familiari a loro volta bisognosi di sostegno o comunque per qualsiasi ragione inadatti all'incarico
- - Inopportunità, spesso segnalata dai medici o dai servizi, che l'incarico sia svolto da familiari
- - Oggettiva difficoltà nella gestione economico/patrimoniale
- - Opportunità ravvisata dal giudice tutelare
- - Designazione da parte del beneficiando

IN QUALE AMBITO SI SCEGLIE IL TERZO ESTRANEO?

- Albi professionali
- Elenchi di volontari
- Persone giuridiche pubbliche e associazioni
(art. 408, ult. c., c.c.)

PERCHE' L'AVVOCATO QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'avvocato offre i seguenti vantaggi:

- la propria competenza professionale (l'amministrazione di sostegno è pur sempre un istituto di protezione **GIURIDICA**);
- una maggiore pratica e dimestichezza nelle fattispecie di espressione del consenso/dissenso, di esercizio dei diritti personalissimi, di prima gestione dei profili penali (beneficiario indagato o parte lesa) e nella redazione delle istanze di modifica o di cessazione dell'amministrazione;
- la possibilità di assumere, ove attribuita dal giudice tutelare, anche la veste di difensore del beneficiario;
- la "prossimità" con il Tribunale, che si estrinseca in costanti rapporti con il giudice tutelare e con gli uffici competenti.

IN PARTICOLARE.....

In particolare, la figura dell'avvocato – amministratore o coamministratore di sostegno si **profila, se non indispensabile, quanto meno opportuna**

i) per quelle procedure caratterizzate da svariate questioni giuridiche oppure da conflitti sfociati in (o a rischio di) contenzioso;

ii) per i beneficiari con problemi di gioco d'azzardo patologico o affetti da altre dipendenze, che molto spesso versano in conflitto con i familiari, stante il rapporto confidenziale fra loro;

iii) per i beneficiari che, affetti da patologie mentali di non marcata evidenza, rischiano di pregiudicare sé stessi e i terzi nel compimento di atti giuridici e nei comportamenti in generale.

SUGGERIMENTO PER UN MIGLIORE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

Sarebbe opportuno attivare **un coordinamento e un'interazione periodica** fra SERDP e amministratori di sostegno nominati per beneficiari affetti da dipendenze. Lo stesso vale per il CSM quanto agli amministratori di persone affetti da patologie mentali.

Tale interazione dovrebbe sostanziarsi anche in momenti formativi e di confronto tra il SERDP (e il CSM), gli amministratori di sostegno e i giudici tutelari, meglio se previo disciplinare fra AUSL, Avvocatura e Tribunale.

I COSTI: L'EQUA INDENNITA'

Combinato disposto artt. 411, c. 1, e 379 c.c.

“L'ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare, tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità.....” (art. 379 c.c.).

L'equa indennità, quanto meno per gli amministratori estranei al nucleo familiare, **deve ristorare il tempo sottratto alla propria attività lavorativa e gli oneri ed esborsi, anche non documentabili, sostenuti** (funzione compensativa e non remunerativa). Corte Cost. ord. 6.12.1988 n. 1073 (dettata in materia di interdizione) ha limitato l'indennità alla sola gestione patrimoniale, escludendola per le prestazioni di assistenza e di cura della persona (v. anche Corte Cost. 10.10.2018 n. 218). Il ristoro dev'essere **apprezzabile e non meramente simbolico** (Cass. Civ. Sez V 13.7.2020 n. 14846, id. 4.7.1991 n. 7355).

DIFFERENZE TRA EQUA INDENNITA' E COMPENSO

1) La diversa finalità.

Entrambi comportano un'entrata economica, ma

- **il compenso** è la retribuzione che sottende allo svolgimento di una prestazione professionale, con rapporto sinallagmatico fra le parti, a titolo di controvalore corrispettivo del servizio fornito;
- **l'indennità** è liquidata a titolo di ristoro per compensare economicamente il patrimonio per il tempo sottratto ad altre attività.

ALTRA DIFFERENZA

2) L'obbligo o meno della corresponsione.

Il compenso è un diritto di credito **sempre dovuto** a seguito dell'esatta esecuzione della prestazione e calcolato secondo parametri o tariffe.

L'indennità consiste in una corresponsione **solo eventuale**, il cui **unico parametro è dato dall'equità**, sulla base delle difficoltà dell'amministrazione, della consistenza patrimoniale e degli oneri ed esborsi sostenuti dall'amministratore. Non vi è un diritto soggettivo all'equa indennità e **la qualifica professionale dell'amministratore non trasforma l'indennità in compenso** (Cass. Civ. Sez. V 13.7.2020 n. 14846).

DIFFERENZA TRA EQUA INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE

L'equa indennità, entrata economica di natura compensativa e non remunerativa, viene liquidata insieme con le spese eventualmente sostenute dall'amministratore.

Queste ultime devono essere **pertinenti e documentate** (ricevute o fatture, scontrini, estratti di c/c, biglietti ferroviari, copie di bonifici, ecc.) o comunque verosimilmente impiegate per la soddisfazione di bisogni o di desideri del beneficiario: carburante per trasportarlo o per andarlo a trovare, mance varie, ecc..

COME VIENE RICHIESTA L'EQUA INDENNITA'?

La richiesta è contenuta nel rendiconto annuale (o in quello finale), oppure può essere presentata con istanza a parte richiamata nel rendiconto medesimo e depositata contestualmente a esso.

Nell'istanza è opportuno documentare con chiarezza e trasparenza l'attività svolta, salvo che essa sia limitata alla mera gestione ordinaria (pagamento badante o casa di riposo, pagamento o ricevimento canone locatizio, pagamento spese di vitto, ecc.), nel qual caso sarà sufficiente un richiamo generico alla documentazione a comprova. Ovviamente, vanno documentate le spese anticipate dall'amministratore di cui viene chiesto il rimborso in sede di rendiconto.

Il richiedente può già quantificare l'indennità all'atto della richiesta, anche proponendone la liquidazione tra un minimo e un massimo, oppure lasciarne la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice tutelare. Tale liquidazione è contenuta nel decreto di approvazione del rendiconto, con autorizzazione al prelievo dell'importo liquidato dal c/c del beneficiario.

COME VIENE LIQUIDATA IN GENERALE L'EQUA INDENNITA'?

I Tribunali adottano proprie prassi, che hanno il difetto di essere localistiche e non conosciute e di non assurgere a livello di veri e propri protocolli o prassi comuni per la liquidazione dell'indennità.

Manca una linea di condotta comune in tutti i Tribunali d'Italia.

CON QUALI CRITERI VIENE LIQUIDATA L'EQUA INDENNITA' PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA?

A Piacenza da anni vengono utilizzati dei criteri per la liquidazione dell'equa indennità, criteri che sono stati aggiornati e trasfusi nella **circolare 31.5.2021** – a firma della Presidente di Sezione e dei GOP/GT – per la “*determinazione monetaria dell'equo indennizzo a favore dei professionisti che si occupano di Amministrazione di Sostegno e di Tutele*”. La circolare si trova nel sito dell'Ordine Avvocati inserendo in «cerca» (home page in alto a destra) la voce «Linee guida ammri sostegno 412».

I criteri utilizzati sono due:

- **l'entità del patrimonio** [inteso come mobiliare (in presenza di immobili l'indennità può essere aumentata fino al 20% in caso di attività di gestione)],
- **l'impegno profuso per l'amministrazione e per la gestione e la difficoltà dell'amministrazione.**

SEGUE.....

Il primo criterio **ha natura oggettiva** e prevede percentuali oscillanti da applicare sulla fascia di valore del patrimonio del beneficiario sulla scorta del secondo criterio, che invece **ha natura soggettiva** ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice; il quale deve tenere conto delle difficoltà dell'amministrazione e dell'impegno che essa comporta.

Il giudice può discostarsi dai valori tabellari, con adeguata motivazione, nel caso in cui il sistema tabellare non risulti congruo ed equo per il caso di specie.

L'AVVOCATO ADS E ANCHE DIFENSORE DEL BENEFICIARIO

Nel caso in cui l'avvocato che ricopre il ruolo di amministratore di sostegno venga anche nominato dal giudice tutelare legale di fiducia del beneficiario, gli sarà liquidata - se ed in quanto ne ricorrono i presupposti - l'equa indennità per la funzione di amministratore e gli dovrà essere riconosciuto il compenso per l'attività professionale svolta quale difensore, **venendo in rilievo solo in questo secondo caso la qualifica professionale.**

L'INQUADRAMENTO FISCALE DELL'EQUA INDENNITA' PERCEPITA DAL PROFESSIONISTA

Tema alquanto dibattuto - e di rilevante portata – è quello del trattamento fiscale dell'equa indennità attribuita all'avvocato o ad altro professionista. In particolare, il dubbio è se tale indennità costituisca reddito imponibile ai fini IRPEF e vada sottoposta al regime IVA e CPA. L'incertezza non è di poco momento perché ove il professionista, per sua tranquillità e per evitare eventuali futuri accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, scegliesse di trattare l'indennità come una posta retributiva, gli accessori di legge dovrebbero essere calcolati, previo scorporo, all'interno della somma liquidata e non in aggiunta ad essa. Tanto più che di regola i giudici tutelari liquidano l'equo indennizzo con una somma forfettaria, senza nulla precisare circa il relativo trattamento fiscale.

Ai vari contrasti, soprattutto a livello di Agenzia delle Entrate e di Commissioni Tributarie, ha in buona parte rimediato la Corte di Cassazione con una recente pronuncia. Andiamo con ordine.

GLI ORIENTAMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Parere Ag. Entrate Bologna (Direz. Reg. Emilia Romagna) del 18.5.2006

L'attività dell'ads, anche se avvocato, non è riconducibile a quella specialistica forense e quindi **non ha natura retributiva ma solo compensativa** (paragonabile a un rimborso spese forfettario), **non costituendo reddito imponibile ai fini IRPEF e non essendo sottoposta al regime IVA e CPA.**

CONTRA Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 09.01.2012

*Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un **compenso per lo svolgimento di una attività professionale**, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.*

GLI ORIENTAMENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Trib. Reg. Friuli V.G. – sentenza n. 218/2016

*«Le attività da porre in essere dall' ADS, così come contemplate dalla legge, sono **oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno)**, dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili - e quindi alle attività di gestione - patrimoniali. Accedendo alla tesi dell'Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell'art. 379 II comma c.c. a parità di attività di ADS.»*

CONTRA Commissione Trib. Reg. Lombardia – sentenza n. 2388/2018

*«Rientra nella sfera del reddito di lavoro autonomo – e, quindi, **imponibile Irpef e Iva – l'indennità percepita quale amministratore di sostegno (ads) da un avvocato nominato dal tribunale**. Secondo la Ctr Lombardia 2388/3/2018 (presidente Rollero, relatore Chiametti) non può essere disconosciuta una natura retributiva a tale indennità, anche se forfettaria e determinata in via equitativa».*

L'ORIENTAMENTO DEI GIUDICI TUTELARI

Trib. Trieste 26.1.2012: *«un'indennità rimane tale e non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisce. Ovviamente, qualora vengano disimpegnati compiti specificamente tipici della professione di appartenenza dell'amministratore di sostegno, questi rappresenteranno a tutti gli effetti prestazioni professionali»*.

Trib. Varese 20.3.2012: **ha escluso la natura retributiva dell'equa indennità liquidata all'ads avvocato**, pena, in difetto, l'applicazione dell'imposta solo per l'avvocato e non per il familiare, con evidente violazione dell'art. 3 Cost. Diversamente, *«aderendo a un'impostazione retributiva, occorrerebbe rispettare l'art. 36 Cost. ed elargire al professionista quanto effettivamente gli spetta e, quindi, magari, somme che il soggetto debole non può sostenere»*.

L'ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI PIACENZA

I giudici tutelari del Tribunale di Piacenza **fino a qualche anno fa** nel liquidare l'equa indennità propendevano espressamente per la sua **NON** assoggettabilità a imposizione, adottando nel decreto di liquidazione la seguente formula: *«in adesione all'orientamento espresso da Corte Cost, ord. 6.12.1988 n. 1073, l'equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione, pertanto la suddetta indennità non deve ritenersi soggetta a tassazione diretta o indiretta (cfr. anche Comm. Trib. Prov. Trieste sez II sent. 19.6.2014 n. 283)»*.

Successivamente nel decreto di liquidazione è scomparsa la precisazione di cui sopra e la formula è diventata «neutra» come segue: *«...riconosce all'avv.....in qualità di ads di.....un'indennità equitativa per l'anno in questione da liquidarsi in €.....»*.

Ancora più di recente nel decreto del g.t. viene precisato che la somma liquidata deve ritenersi «omnicomprensiva»; detta precisazione, nella sua absolutezza, appare in contrasto con l'orientamento di Cass. Civ. Sez. V n. 14846/2020, che andiamo a esaminare.

CASS. CIV. n. 14846/2020 E TRATTAMENTO FISCALE DELL'EQUA INDENNITA'

Per Cass. Civ. Sez. V 13.7.2020 n. 14846 *“in tema di Iva, posto che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio **non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile**, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità e, comunque sia espletata a titolo oneroso”*; pertanto **non rileva la qualificazione soggettiva, nella specie di avvocato**, dell'amministratore di sostegno, bensì l'oggettiva natura economica.

Queste, secondo la Corte, le ragioni che militano a favore di siffatto orientamento:

- l'ufficio è caratterizzato da un **obbligo morale e di elevato valore sociale**, tant'è che ne viene affermata di principio ex art. 379 c.c. la gratuità,
- l'amministratore è di norma scelto nella cerchia familiare, per cui il professionista che assume quel ruolo va considerato come **surrogato del parente**,

SEGUE.....

- la corresponsione dell'equa indennità è **solo eventuale** e parametrata all'equità e non rappresenta il corrispettivo del servizio fornito,
- l'attività di amministrazione del patrimonio del beneficiario **non è indirizzata alla produzione di reddito** sotto forma di ricavo di introiti aventi carattere di stabilità e, quindi, non configura attività economica,
- la destinazione al ricavo di introiti stabili manca per la **strumentalità dell'attività alla cura della persona**.

Secondo il Supremo Collegio a diverse conclusioni, quindi a favore dell'imponibilità dell'equa indennità, si deve pervenire nei casi in cui l'attività di gestione del patrimonio del beneficiario risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o comunque espletata da un professionista a titolo oneroso, ossia per la produzione di reddito.

IN CONCLUSIONE

La pronuncia della Cassazione è chiara, ma rimane da sciogliere il nodo del significato di **stabilità degli introiti e di titolo oneroso di svolgimento dell'attività**, volta alla produzione di reddito.

Un'interpretazione plausibile potrebbe essere quella **legata non tanto alla «qualità» delle prestazioni rese** (per la quale da un lato è già prevista una forbice nella liquidazione per impegno profuso e difficoltà dell'amministrazione, dall'altro, in caso di svolgimento di compiti tipici della professione di appartenenza, questi rappresentano a tutti gli effetti prestazioni professionali, dunque imponibili), **ma alla «quantità» di incarichi**: mentre il/la professionista che ha un numero assai limitato di nomine può beneficiare dell'esclusione dell'attività economica e, quindi, imponibile, in quanto non indirizzata alla produzione stabile di reddito – in tal caso potrebbe limitarsi a rilasciare ricevuta sulla falsariga della bozza riportata nella slide successiva – chi amministra svariati beneficiari rischia di sconfinare nell'esercizio stabile dell'attività economica a titolo oneroso, con ogni conseguenza circa la natura imponibile degli introiti percepiti. Diversamente sarebbe difficile da comprendere il *distinguo* operato dalla Suprema Corte.

FACSIMILE DI RICEVUTA DI EQUA INDENNITA'

Egregio Signore

CF:.....

- Ricevuta n. 1/2022 del che si rilascia quale equa indennità liquidata dal Tribunale di all'Avv. quale amministratore di sostegno del sig., per l'attività prestata dal al senza assoggettamento a IVA e CPA, trattandosi di indennità non avente natura retributiva e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, ma volta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili a cagione dell'attività di amministrazione strumentale alla cura della persona (Cass. Civ. 14846/2020). Indennità liquidata dal Giudice con decreto in data nel proc. RGV
- **Equa indennità** **€.**